



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 2 gennaio 2021

COVID: Le nuove disposizioni in materia di rateazione dei debiti erariali

La legge di conversione del Ristori ha riscritto parzialmente le regole.

La **legge 176/2020**, di conversione del decreto cosiddetto Ristori, **DL 137/2020** ha parzialmente riscritto l'art. 19 del DPR 602/1973 in materia di "**Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione**", stante l'importanza della disposizione, ripercorriamo l'intero contenuto dell'articolo.

Lo stesso detta disposizioni in materia di "**Dilazione del pagamento**".

COMMA 1: L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, **fino ad un massimo di settantadue rate mensili**. Nel caso in cui le somme iscritte a **ruolo sono di importo superiore a 60.000 euro**, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

COMMA 1-BIS: Qualora si comprovi un peggioramento la dilazione può essere prorogata una sola volta, fino ad ulteriori 72 mesi, se non sia intervenuta decadenza.

COMMA 1-TER: Il debitore può chiedere, in luogo di rate costanti, rate variabili crescenti.

COMMA 1-QUATER: (*Sostituito dal presente decreto*) Quando si presenti una domanda di dilazione, e fino al rigetto della stessa:

- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

COMMA 1-QUATER 1: (*Sostituito dal presente decreto*) Non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui al comma 1.

COMMA 1-QUATER 2: (*Sostituito dal presente decreto*) Il pagamento della prima rata **determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate**, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

COMMA 1-QUINQUES: La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, **può essere aumentata fino a centoventi rate mensili**. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
- b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.

COMMA 2: Abrogato.

COMMA 3: In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, **di cinque rate**, anche non consecutive:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- c) il carico **può essere nuovamente rateizzato** se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma 1-quater.

COMMA 3-BIS: In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può

richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, *nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.*

COMMA 4: Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento puo' essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.

COMMA 4-BIS: Abrogato

RICORDA: Le disposizioni originate dal decreto in questione si applicano ai provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateazione presentate **dal 30 novembre 2020.**

RICORDA ANCORA: **Fino al 31 dicembre 2021** la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono **di importo superiore a 100.000 euro.**

RICORDA ANCHE: **La decadenza di cui al comma 3** si determinano in caso di mancato pagamento **di dieci rate**, anche non consecutive.

RICORDA INFINE: **I carichi per i quali è intervenuta la decadenza dal beneficio possono essere nuovamente dilazionati presentando la richiesta entro il 31 dicembre 2021.** Non è necessario saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione.